

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4051

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LA LOGGIA, MACERATINI,
D’ONOFRIO, BASINI, BIASCO, CONTESTABILE, DANIELI,
GAWRONSKI, MAGLIOCCHETTI, MANCA, PALOMBO,
PIANETTA, PORCARI, RIZZI, TONIOLLI e VEGAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1999

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in favore dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

ONOREVOLI SENATORI. - Le vittime di una guerra non sono solo i suoi morti e feriti. Nel conto vanno aggiunti anche i drammi umani che la accompagnano in una specie di danza macabra di sofferenze: i bambini abbandonati, le ferite psicologiche profonde, i risparmi perduti, le separazioni, i rifugiati. Il fenomeno del rifugio è figlio diletto della guerra.

Nel mondo ci sono oggi milioni di persone che violenza ed intolleranza hanno costretto a cercare scampo all'estero: uomini, ma soprattutto donne e bambini, di ogni razza e religione, che testimoniano dei disordini profondi del nostro pianeta.

Per proteggere ed assistere queste persone è stato istituito, quarantotto anni fa, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Acnur), che nel corso della sua storia ha dovuto far fronte ad un fenomeno in continua espansione.

L'Alto Commissariato è un organismo umanitario e strettamente apolitico che si preoccupa di affrontare e risolvere i problemi degli oltre 26 milioni di rifugiati sparsi in tutto il mondo.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione n. 428 del 14 dicembre 1950, ha approvato lo statuto dell'Alto Commissariato, attribuendo a questo organismo due funzioni principali: quella di fornire ai rifugiati «protezione internazionale» e quella di ricercare «soluzioni permanenti» ai loro problemi.

Da quando l'Acnur è stato creato sono state trovate soluzioni per oltre 20 milioni di rifugiati nel mondo intero.

È stato un successo formidabile. In varie circostanze, risolvere problemi di rifugiati ha significato attenuare tensioni politiche e svolgere un ruolo significativo nella promozione della pace. In riconoscimento di que-

sto, l'Acnur ha ricevuto due volte il Premio Nobel per la Pace, nel 1954 e nel 1981.

Dal 1951 in poi, ben 107 Stati in tutti i continenti hanno firmato la Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati ed il relativo Protocollo del 1967 (di cui, rispettivamente, alle leggi 24 luglio 1954, n. 722, e 14 febbraio 1970, n. 95). Di conseguenza, quanti fuggono dal proprio paese a causa di un ben fondato timore di persecuzione possono contare su di uno strumento giuridico fondamentale, che ha acquistato validità universale.

L'Acnur è stato più volte chiamato dall'Assemblea generale a proteggere ed assistere persone sfollate all'interno del proprio paese, per le stesse ragioni per le quali altre sono in esilio, come ad esempio in Bosnia, Ruanda, Iraq, Guatemala, Caucaso, Tanzania, Zaire.

Inoltre, proprio in questo momento, durante il conflitto nel Kosovo, l'Acnur si sta adoperando per salvaguardare l'enorme flusso di profughi (dalla data di inizio dei raid aerei della NATO, il 24 marzo scorso, più di 852.000 persone sono fuggite dal Kosovo) che sta travolgendo l'intera Europa, paradossalmente proprio dove ha avuto inizio il fenomeno dei rifugiati e degli sfollati del XX secolo, con le guerre balcaniche del 1912.

La maggior parte delle risorse finanziarie di cui l'Acnur ha bisogno, che oggi supera già il miliardo di dollari, viene fornita da contributi volontari di governi, organizzazioni e privati cittadini. Questi fondi non riescono però a colmare i bisogni dell'emergenza rifugiati.

Proprio in queste ultime settimane di conflitto in Kosovo, numerosi cittadini italiani hanno contribuito alle attività svolte dall'Acnur, chiedendo di poter dedurre dal-

le proprie dichiarazioni fiscali le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Acnur.

La deduzione fiscale dei versamenti in denaro a favore delle organizzazioni umanitarie è una consuetudine adottata in tutti i paesi occidentali e presente da tempo anche in Italia, ma essa non è applicabile all'Acnur. Ciò accade in quanto le tipologie di oneri deducibili secondo le disposizioni vigenti (articoli 10, 13-*bis*, 110 e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni) non prevedono erogazioni liberali in favore dell'Acnur né rendono possibile una qualsivoglia interpretazione estensiva.

Si è reso necessario predisporre un provvedimento legislativo mirato a risolvere questo problema, che si accompagna ad altri provvedimenti già presentati. Il disegno di legge proposto vuole quindi superare questa difficoltà: tenendo presente che le norme da modificare sono tre, con il comma 1 dell'articolo 1 si modifica il comma 1

dell'articolo 10 del citato testo unico prevedendo quindi che le persone fisiche e gli imprenditori individuali possono dedurre a fini fiscali dal loro reddito complessivo dichiarato un importo non superiore a lire 2.000.000 a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Con il comma 2 dell'articolo 1 si estende la deducibilità prevista dall'articolo 65, comma 2, del testo unico, in favore dell'Alto Commissariato. Con il comma 3 dell'articolo 1 si modifica la norma prevista al comma 1 dell'articolo 110 del testo unico stabilendo che le persone giuridiche non aventi finalità di lucro possono dedurre a fini fiscali un importo non superiore al 2 per cento del loro reddito complessivo dichiarato a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il comma 4 prevede il rinvio ad apposito decreto ministeriale per le modalità per l'effettuazione e l'attestazione delle erogazioni liberali. Infine, l'articolo 2 prevede le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati)

1. Nel comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, é aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*l-ter*) le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati entro il limite massimo di lire 2 milioni».

2. La deducibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, è estesa a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

3. Al comma 1 dell'articolo 110 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, le parole «alle lettere *a*), *f*) e *g*)» «sono sostituite dalle seguenti *a*), *f*), *g*) e *l-ter*)».

4. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'effettuazione e l'attestazione delle erogazioni liberali di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 8 mi-

liardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

